

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	10
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
--	----

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3892 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'onere per l'anno 2016 relativo all'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori di cui all'articolo 1, pari ad euro 200.000, è da considerarsi quale spesa in conto capitale, relativa alle spese di primo impianto connesse all'adeguamento *software e hardware* delle attuali attrezzature informatiche;

la stima dell'onere di euro 100.000 per l'anno 2017 è da considerarsi prudenziale, in quanto tale onere è necessario a garantire la copertura delle spese di natura amministrativa ed informatica (spesa di parte corrente) volte a consentire l'effettiva attivazione ed il funzionamento del nuovo registro dei pegni non possessori, nelle more del perfezionamento del meccanismo di devoluzione del gettito derivante dall'incameramento dei diritti che saranno posti a carico degli utenti in relazione alle operazioni da effettuarsi sul registro;

la misura degli importi che saranno costituiti da una componente fissa e da una quota variabile dei diritti differenziati, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sarà idonea a garantire la copertura dei costi di gestione ed evoluzione del registro, comunque stimabili di modesta entità;

l'articolo 2, in materia di finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche qualora il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo;

le valutazioni relative alla determinazione dell'onere per l'attuazione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, di cui all'articolo 3, risultano di carattere prudenziale;

l'autorizzazione di spesa a tal fine prevista, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, consentirà al Ministero della giustizia, anche avvalendosi di SOGEI, di provvedere alla implementazione e alla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione;

ai fini dell'attuazione del predetto registro elettronico, l'attività di digitalizzazione degli archivi cartacei relativi ai procedimenti presso gli uffici giudiziari, da concludersi, presumibilmente, nel corso del triennio 2016-2018, costituisce la principale voce di spesa (di natura corrente) stimata in misura prudenziale per l'intero triennio in circa 9,2 milioni di euro, mentre la quota di spesa rimanente per il medesimo triennio, pari complessivamente a circa 1,3 milioni di euro, rappresenta la stima degli oneri di investimento (*hardware e software*) per l'acquisizione dei beni e servizi necessari tramite CONSIP, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione;

per ciò che concerne la gestione ed il funzionamento del predetto registro elettronico, sia la misura degli importi dei contributi a carico degli utenti per l'accesso alla piattaforma informatizzata, sia la misura della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia, da stabilire attraverso convenzioni tra la stessa Banca, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno idonee a garantire ampiamente la copertura dei costi di funzionamento a regime, ivi comprese eventuali attività connesse all'evoluzione e all'aggiornamento del registro elettronico;

in caso di partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5-*bis* – per la formazione dei soggetti iscritti all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati – da parte di un numero di frequentatori inferiore rispetto alle previsioni, potranno ridursi in maniera proporzionale anche i relativi oneri, assicurando in tal senso la neutralità finanziaria complessiva della disposizione;

risultano soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini della configurazione finanziaria – in quanto tale priva di effetti sull'indebitamento netto – dell'operazione di acquisizione di partecipazione di cui all'articolo 7, che prevede il trasferimento

al Ministero dell'economia e delle finanze delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.;

l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'intero capitale sociale della predetta società è suscettibile di determinare complessivamente effetti positivi per la finanza pubblica, seppur di non agevole quantificazione;

la corresponsione di indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione, di cui agli articoli da 8 a 10, essendo integralmente a carico del Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che è gestito dal Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse finanziarie apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD in relazione alle necessità connesse agli interventi del Fondo, non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica;

la simulazione alla base della stima del gettito conseguibile dall'articolo 11 – che consente agli enti creditizi e finanziari di optare per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ed attinenti a svalutazioni di attività e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile dietro pagamento di un canone annuale, determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle DTA e le imposte versate – è stata effettuata mediante l'utilizzo di un modello di microsimulazione, a livello di singolo contribuente, con eventuale emersione in capo al medesimo contribuente di una « base imponibile » per il calcolo ed il successivo versamento del canone eventualmente dovuto;

la maggiore entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028 è conseguenza non del versamento stimato del canone, bensì del « rimbalzo » del minore acconto versato

nell'anno 2027 in conseguenza della deducibilità del canone versato, che viene invece meno nell'anno successivo;

i soggetti maggiormente interessati alla disposizione in oggetto, stante la elevata presenza in bilancio della svalutazioni crediti, sono i soggetti bancari, che in quanto tali, hanno la massima convenienza e il massimo interesse a procedere da subito alla opzione per contabilizzare le DTA ai fini del patrimonio netto di vigilanza, mentre eventuali opzioni successive potrebbero assicurare maggiori entrate da canone, sia pure al netto della correlata deducibilità dello stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede delucidazioni al rappresentante del Governo in merito all'entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028, prevista dall'articolo 11, che sarebbe conseguenza del « rimbalzo » del minore acconto versato nell'anno 2027.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'entrata in oggetto deriva dal fatto che l'acconto che sarà versato nell'anno 2027 sarà calcolato deducendo dal reddito il canone di cui all'articolo 11, che verrà invece meno nel successivo anno 2028, il che comporterà il versamento di un maggiore importo a saldo nel medesimo anno 2028.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, esprime, anche a nome del proprio gruppo, una valutazione critica sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che in data odierna l'Assemblea

ha trasmetto il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pesco 1.3 e 1.4, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un fondo rotativo di garanzia con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, senza provvedere al reperimento delle necessarie risorse;

Pesco 1.5 e Villarosa 1.6, che consentono alle imprese di richiedere una garanzia pubblica per i loro crediti, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Villarosa 8.2 e 9.09, che prevedono il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato dalle azioni delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, in una misura pari al 35 per cento del valore nominale delle predette azioni, senza tuttavia quantificare gli oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;

Villarosa 8.5 e 9.012, che prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a rimborsare integralmente i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato dalle azioni e dagli elementi di classe 2 delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, senza tuttavia quantificare i relativi oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa

alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;

Villarosa 9.113, che prevede, per i possessori dei titoli delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015 il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle medesime banche, una disciplina specifica in materia di trattamento del *capital gain*, comprendente, tra l'altro, la deduzione delle eventuali minusvalenze dal reddito imponibile, senza tuttavia quantificare i relativi oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;

Villarosa 9.06, che prevede l'istituzione di un Fondo di ristoro, destinato a ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, con una dotazione annua di 500 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante utilizzo di una forma di copertura non certa, né nel suo effettivo realizzarsi né nell'ammontare (eventuali dividendi annuali derivanti alla partecipazione al capitale della Banca d'Italia e utilizzo del 5 per cento delle quote da destinare a riserva della medesima Banca);

Villarosa 9.019 e 12-bis.03, che prevedono, tra l'altro, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria, ma limitandosi ad autorizzare la Banca d'Italia a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo corrispondente alle quote acquisite dal predetto Ministero;

Sandra Savino 11.1, che è diretta a sopprimere l'articolo 11 che, al comma 13,

provvede al rifinanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, già utilizzato per la parziale copertura del decreto-legge n. 67 del 2016, in corso di conversione;

Sandra Savino 11.6, che riduce di otto annualità (dal 2029 al 2021) il periodo in cui vige l'obbligo di pagare il canone di cui all'articolo 11;

Busin 11.15 e Brugnerotto 11.200, che prevedono che parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11 siano destinate a finalità diverse da quella attualmente prevista, ovvero il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, già utilizzato per la parziale copertura del decreto-legge n. 67 del 2016, in corso di conversione;

Marcon 11.02, che prevede agevolazioni fiscali per la finanza etica, senza prevedere alcuna forma di copertura.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Paglia 6.01, che prevede l'istituzione di un Fondo per le politiche abitative presso la Cassa depositi e prestiti con una dotazione annua di 400 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali e la modifica della misura del PREU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione all'idoneità e alla congruità della copertura proposta;

Villarosa 8.1, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, sottoscriva, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari fino a 1 miliardo e 200 milioni di euro. La norma prevede, contestualmente, la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di

gruppi assicurativi ed apporta modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Villarosa 9.018, che prevede una specifica destinazione (fondo per il reddito di cittadinanza e fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) di parte degli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia e delle quote da destinare a riserva della medesima Banca. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Alberto Giorgetti 11.2, che modifica la disciplina di cui all'articolo 11, in materia di attività per imposte anticipate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Sandra Savino 11.5, che stabilisce che l'opzione per il mantenimento del regime fiscale di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto-legge n. 225 del 2010, possa essere revocata annualmente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Alberto Giorgetti 11.12, la quale prevede che, ai fini della determinazione delle imposte versate ai fini di cui all'articolo 11, si tenga conto, per il periodo di imposta dal 2015 al 2018, anche delle imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione all'idoneità e alla congruità della copertura proposta;

Paglia 12-*bis*.01, recante una delega per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari, che prevede, tra l'altro, un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto a quello previsto per le banche d'affari. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti puntualmente menzionati dal relatore, sottolineando inoltre come l'articolo aggiuntivo Paglia 12-*bis*.01 contenga una delega, il cui inserimento non è consentito in un decreto-legge. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 9.113, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.12, 11.15, 11.200 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 9.06, 9.09, 9.012, 9.018, 9.019, 11.02, 12-*bis*.01 e 12-*bis*.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Atto n. 297.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in considerazione dell'imminenza dell'inizio in Assemblea delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016, in assenza di obiezioni, sospende l'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 14.25.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene opportuno, a conclusione dell'ampio ciclo di audizioni svoltosi ed alla luce anche del documento fatto pervenire dalla Corte dei conti e trasmesso ai componenti della Commissione, raccogliere dai rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari eventuali indicazioni e sottolineature rispetto alle problematiche ed alle questioni dagli stessi considerate meritevoli di maggiore attenzione ed ulteriore approfondimento, anche al fine di procedere successivamente alla predisposizione di una proposta di parere sul testo che possa essere quanto più possibile condivisa.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva che, pur avendo ora il Parlamento l'oc-

casione di intervenire sulla complessa materia delle società a partecipazione pubblica, la razionalizzazione prospettata dal Governo con lo schema di decreto legislativo in esame non sembra muovere nella direzione auspicata di una riforma efficace e credibile del comparto, finalizzata a porre rimedio alle numerose criticità che da anni attraversano lo stesso. Rileva, preliminarmente, come le perdite del settore delle società a partecipazione pubblica ammontano oramai a circa 1,1 miliardi di euro all'anno, con uno *stock* di debito complessivamente pari, secondo i dati riportati dalla Corte dei conti, a circa 84 miliardi di euro, suscettibili, a loro volta, di tramutarsi in ulteriori nuove perdite per l'intero settore. Osserva, in particolare, come le problematiche maggiori attengano al comparto delle società a partecipazione pubblica degli enti territoriali.

A suo giudizio, occorrerebbe in primo luogo rafforzare il sistema dei controlli ed implementare le norme poste a presidio della risarcibilità del danno erariale, in caso di accertamento di responsabilità in capo agli amministratori delle società medesime o agli amministratori locali.

Ritiene che il Governo avrebbe, inoltre, dovuto porre in essere un intervento più diretto a sostegno delle carenze di personale lamentate dalla Corte dei conti, prevedendo all'uopo forme specifiche di *turn over* per i magistrati, nonché predisporre misure volte a chiarire il riparto delle competenze giurisdizionali tra giudice ordinario e Corte dei conti, dal momento che spesso sui procedimenti in materia di responsabilità per danno erariale giunge la decisione della Corte di cassazione che ne attribuisce la competenza al giudice ordinario, con inevitabili effetti di allungamento dei tempi occorrenti alla definizione dei giudizi inerenti le azioni di responsabilità. Nel complesso, manca a suo parere un intervento di riforma seria e globale dell'intero comparto, permanendo una vaga distinzione delle competenze tra il giudice ordinario ed il giudice contabile, laddove occorrerebbe invece fornire alla Corte dei conti tutti gli stru-

menti necessari affinché essa possa svolgere con piena efficienza le funzioni attribuitele dall'ordinamento.

Bisognerebbe altresì definire con maggiore precisione la nozione di danno erariale, patrimoniale e non, al fine di specificare univocamente che anche i comportamenti attivi, e non solo quelli di natura omissiva, integrano la fattispecie di responsabilità per danno erariale e come tali sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale.

Come emerso nel corso delle audizioni, evidenzia altresì che le società a partecipazione pubblica spesso utilizzano le norme contenute nei relativi statuti per eludere il controllo analogo, indicando in maniera strumentale una percentuale della quota di partecipazione del soggetto pubblico inferiore a quella stabilita dalle norme per l'attivazione del controllo medesimo.

Osserva come le misure troppo blande previste dallo schema di decreto legislativo in esame rischino di mantenere inalterata la situazione vigente, in tal modo vanificando il perseguimento degli obiettivi fondamentali dichiarati dalla stessa Ministra Madia, in particolare quelli di una effettiva e completa razionalizzazione del comparto e della definizione di una normativa di riferimento chiara ed esaustiva. Fa presente che una tale valutazione discende dal fatto che il provvedimento in discussione non risolve appunto taluni aspetti poco chiari del quadro normativo di riferimento, con il rischio che tra qualche anno le società a partecipazione pubblica saranno caratterizzate dalle medesime criticità riscontrabili oggi. Esprime pertanto un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, che non reca una vera e propria riforma del settore delle società a partecipazione pubblica, auspicando che nel corso del prosieguo del dibattito possano essere apportate al testo le necessarie modifiche nel senso dianzi illustrato.

Ritiene che una ulteriore riflessione andrebbe svolta in ordine all'articolo 7, in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, non essendo chiaro il

rapporto tra l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto costitutivo della società, nonché in ordine all'articolo 11, comma 6, concernente la non corresponsione della parte variabile della retribuzione in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

Preannunzia, infine, la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, auspicando si possa pervenire all'espressione di un parere che tenga in debito conto anche le indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte nonché quelle contenute nel testo depositato dalla Corte dei conti.

Rocco PALESE (Misto-CR), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Sorial, sottolinea come le misure contenute nello schema di decreto legislativo in esame non appaiano idonee a conseguire gli obiettivi di fondo dichiarati dallo stesso Governo, in linea di principio peraltro condivisibili. Osserva come, salvo talune eccezioni, nella quasi totalità dei casi l'esperienza delle società a partecipazione pubblica risulta caratterizzata da fenomeni distorsivi e da gestioni dissenate, tali da configurare il comparto intero come una sorta di inguaribile patologia del sistema Paese. A suo giudizio, la razionalizzazione del settore non può prescindere da un intervento serio ed incisivo nella materia dei controlli, che debbono essere quanto più possibile efficaci soprattutto nella fase preventiva, e in quella delle sanzioni, al fine di evitare il prodursi di situazioni di danno erariale che poi si riflettono a carico dei contribuenti, i quali peraltro scontano anche l'erogazione di servizi spesso inefficienti. Nel rammentare, a titolo di esempio, come in Puglia la gestione del ciclo dei rifiuti di fatto costringa i cittadini di quella regione al pagamento di tariffe assai elevate senza ricevere in cambio servizi di livello adeguato, ritiene che sia dovere del Governo intervenire a tutela dei cittadini stessi.

Evidenzia, inoltre, talune criticità connesse al tema del personale, giacché nelle

società a partecipazione pubblica il reclutamento avviene in assenza di qualsivoglia criterio meritocratico e di qualsiasi seria programmazione dei fabbisogni. Quali ulteriori distorsioni del settore delle società a partecipazione pubblica indica il proliferare dei consigli di amministrazione e delle consulenze, l'espandersi di fenomeni di corruzione conclamata, come peraltro richiamato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione, nonché la presenza di un elevato contenzioso e la mancanza totale dei controlli sulla qualità e il livello dei servizi erogati, il tutto a danno dei contribuenti chiamati alla corresponsione di tariffe sempre più esose.

Nel ritenere che il provvedimento in esame non appare idoneo a risolvere le criticità sopra evidenziate, auspica tuttavia che in fase di elaborazione della proposta di parere possa perlomeno tenersi nella dovuta considerazione le necessità di introdurre un intervento maggiormente incisivo in materia di controlli e di sanzioni, precisando al contempo in maniera più netta la nozione di danno erariale.

Maino MARCHI (PD), pur comprendendo e ritenendo legittima l'attenzione posta dai colleghi sul tema generale dei controlli, non reputa tuttavia che tale questione esaurisca il campo di interesse del provvedimento in esame. Osserva, infatti, come la presenza di un sistema di controlli preventivi di legittimità non abbia in passato di per sé evitato il verificarsi di taluni fenomeni degenerativi, come dimostra, ad esempio, l'esperienza dei Co. Re.Co., che pure non ha impedito l'emergere di un fenomeno corruttivo come « Tangentopoli ». In proposito, ritiene debba piuttosto individuarsi un punto di equilibrio tra il rischio di una eccessiva centralizzazione delle attività, da un lato, e l'esigenza di responsabilizzare sempre più gli amministratori locali nello svolgimento delle proprie funzioni, dall'altro.

Fa presente che l'obiettivo essenziale del provvedimento è quello di favorire processi di aggregazione e riduzione delle società a partecipazione pubblica attualmente esistenti, sia a livello statale che a

livello locale, di chiarire le condizioni in presenza delle quali è opportuno procedere alla costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica e di tipizzare per quanto possibile la normativa di riferimento, posto che società con caratteristiche diverse non possono e non debbono sottostare alla medesima regolazione, come testimonia il diverso ambito operativo che contraddistingue le società *in house* rispetto a quelle a partecipazione anche privata, maggiormente orientate al mercato.

Nel rilevare come il provvedimento in esame rechi una risposta seria e complessiva alle esigenze di riforma dell'intero settore, ritiene che, per quanto attiene al tema specifico dei controlli, alla Corte dei conti non debba spettare un controllo preventivo di merito circa l'opportunità o meno di costituire una società a partecipazione pubblica, bensì solo un controllo di legittimità sugli atti ed un controllo di merito sulla gestione, ipotizzando semmai, come emerso anche nel corso delle audizioni, un maggior coinvolgimento, anche attraverso l'espressione di pareri vincolanti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle fasi successive alla costituzione, come per esempio in occasione della predisposizione dei piani di razionalizzazione. Pur ammettendo che sul tema dei controlli possa prevedersi qualche correttivo al testo in esame, invita tuttavia a limitare la competenza della Corte dei conti qualora il soggetto agisca in regime esclusivamente privatistico.

Ritiene che, per quel che riguarda la questione del personale, lo schema di decreto legislativo rechi un certo margine di ambiguità, posto che, laddove si prevede che le modalità di selezione del personale stesso siano pubbliche, le fasi successive a quella di ingresso del personale medesimo sono regolate da regimi diversi a seconda del tipo di società considerato. A suo avviso, appare comunque necessario evitare che si possano in qualche modo aggirare le norme previste e determinare gestioni di natura clientelare, ritenendo che una disciplina di carattere pubblicistico per quanto riguarda la selezione del

personale, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare un valido strumento di legalità e trasparenza.

Sempre in tema di personale, ritiene altresì opportuno prevedere misure in materia di ricollocazione delle unità in esubero, individuando le tempistiche e gli ambiti territoriali ottimali, possibilmente a livello regionale, in tal modo assicurando, laddove possibile, la continuità operativa dei soggetti interessati.

Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di assicurare il massimo grado di coerenza tra gli strumenti prefigurati dal provvedimento in esame e quelli contenuti nello schema di decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali attualmente all'esame delle Camere, nonché nel decreto legislativo in materia di appalti, recentemente licenziato dal Parlamento, e nella proposta di legge sul sistema idrico integrato da poco approvata dalla Camera dei deputati.

Nel dichiarare la propria convinzione che si possa comunque pervenire nel prosieguo del dibattito ad una proposta di parere seria ed articolata sul testo in esame, auspica altresì che un analogo grado di coerenza possa essere raggiunto nell'espressione del parere da parte delle diverse Commissioni di Camera e Senato assegnatarie del provvedimento, in modo tale da consentire al Parlamento di influire, in maniera quanto più possibile incisiva, nella adozione del testo definitivo da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che lo schema di decreto legislativo in esame si pone tre obiettivi principali: la drastica riduzione del numero delle società partecipate, la razionalizzazione del sistema concernente le medesime società partecipate e l'efficientamento delle società che verranno mantenute, da realizzare in coordinamento con la riforma del sistema degli enti locali. Con riferimento a tale ultimo aspetto evidenzia come il piano di razionalizzazione non dovrà limitarsi a prevedere l'accorpamento delle partecipate facenti capo agli enti locali di più ridotte dimensioni, ma dovrà

anche riuscire a valutare gli aspetti, connessi al sistema delle partecipate, funzionali allo sviluppo del territorio.

Sottolinea quindi i principali punti da approfondire per le società partecipate, quali: la tipologia di società partecipata, a seconda che il tipo di servizio svolto abbia carattere di servizio di interesse generale o meno, o che si tratti di società *in house* o di altro tipo; il soggetto titolare della partecipazione, ente locale o Stato; il ruolo che dovrà essere esercitato nel caso in cui si decida di conservare la partecipazione, ovvero se il titolare della partecipazione debba svolgere un ruolo di mera vigilanza o anche un'attività di indirizzo gestionale.

Ritenendo ben definito l'impianto dello schema di decreto e ben orientato il lavoro parlamentare, attende la proposta di parere del per effettuare ulteriori approfondimenti.

Conclude osservando come il dibattito sui controlli da effettuare sulle partecipate sia privo di contenuti se non si chiarisce preliminarmente quale sia l'oggetto del controllo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene di poter affermare che gli obiettivi dello schema di decreto, ovvero la riduzione del numero delle società partecipate e la loro razionalizzazione, siano largamente condivisi dai gruppi parlamentari. Osserva inoltre come sia indispensabile effettuare una valorizzazione delle esperienze positive che si sono realizzate sino ad oggi in questo settore, non ritenendo, come invece evidenziato dal collega Palestre, che ci siano state esclusivamente situazioni fallimentari.

Segnala quindi che l'istruttoria in corso per giungere alla redazione della proposta di parere verte, in primo luogo, sulla necessità di una classificazione delle diverse tipologie di società partecipate, che tenga conto dei diversi livelli di partecipazione pubblica, ciascuno con differenti vincoli e modalità di controllo, e del grado di concorrenza del settore nel quale la società opera.

In secondo luogo appare necessario intervenire con equilibrio sulla questione

dei controlli ai quali deve essere sottoposta l'attività delle società partecipate, con particolare riferimento agli eventuali interventi preventivi, al danno erariale e al relativo riparto di giurisdizione. La necessità di controlli tempestivi ed efficaci appare evidente in considerazione dei numerosi comportamenti dolosi o colposi che hanno causato danni alla finanza pubblica, le cui responsabilità talvolta non è stato possibile accertare e perseguire. Osserva peraltro che il controllo debba essere adeguatamente coniugato con un'attività di monitoraggio e di indirizzo gestionale delle società partecipate.

Altro tema assai rilevante è quello relativo al personale delle società partecipate, a proposito del quale sottolinea la necessità di essere consapevoli delle specificità del sistema, al di là dell'inevitabile clientelismo che talvolta ne ha caratterizzato il reclutamento e la gestione. Fa presente che lo schema di decreto prevede che al reclutamento del personale delle società a controllo pubblico si applichino i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, mentre i relativi rapporti di lavoro sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato e, infine, al ricollocamento delle eccedenze di personale si applicano misure di carattere pubblicistico. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, ritiene che si potrebbe intervenire sulla durata del blocco delle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le società a controllo pubblico al fine eventualmente di ridurle; si potrebbe, inoltre, non circoscrivere la deroga al suddetto blocco esclusivamente nel caso di personale con profilo infungibile, ammettendola anche nei casi in cui sia indispensabile personale che abbia competenze specifiche; si potrebbe, infine, riconsiderare il meccanismo di gestione delle eccedenze prevedendolo a livello regionale anziché nazionale. Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria del personale e quindi la disciplina dei rapporti di lavoro, ritiene che potrebbe essere opportuna una differenziazione della stessa disciplina, in base alla tipologia di società partecipate.

Conclude osservando che la riforma di cui allo schema di decreto in oggetto deve essere coordinata con quanto previsto dallo schema di testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale – all’esame della Commissione affari costituzionali, per i profili di merito, e della Commissione bilancio, per le conseguenze di carattere finanziario – e con quanto previsto dal codice degli appalti in relazione alle modalità di affidamento dei servizi pubblici.

Giulio MARCON (SI-SEL), pur esprimendo la propria stima nei confronti del relatore, onorevole Guerra, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta alternativa di parere.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma, 22 GIU. 2016

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento
Legislativo

e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze

Prot. N. 53696/2016

Rif. Prot. Entrata:

Risposta a nota n.

OGGETTO: AC 3892. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazioni. Relazione tecnica.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, approvato dal Senato della Repubblica, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, per l'ulteriore inoltro alla Camera dei Deputati, la relazione tecnica integrata verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI NONCHE' IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE**Relazione tecnica****Art. 1****(Pegno mobiliare non possessorio)**

La norma attribuisce agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese la possibilità di costituire un pegno non possessorio a garanzia di crediti loro concessi o a terzi presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, su beni mobili *anche immateriali* destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio ad esclusione dei beni mobili registrati.

La modifica alla disciplina del pegno mobiliare non possessorio, introdotta al Senato, ha natura ordinamentale, senza determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La costituzione del pegno non possessorio deve risultare obbligatoriamente da atto scritto, dove devono essere indicati il creditore, il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito e si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato appositamente istituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato "registro dei pegni non possessori".

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia dovranno emanare un decreto che regola l'iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro, le modalità di accesso e gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il predetto decreto dovranno essere altresì stabiliti l'entità dei diritti di visura e di certificato allo scopo di garantire idonea copertura dei costi di allestimento, di gestione e di sviluppo del registro.

In relazione ai profili di natura finanziaria connessi alla istituzione del registro informatizzato, accessibile per via telematica, idoneo a consentire le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali, si prevede di introdurre il pagamento di diritti differenziati in relazione alle diverse operazioni da effettuare sul registro (iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali) in misura tale da garantire la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro. La realizzazione della piattaforma informatizzata necessaria all'attuazione delle disposizioni potrà avvenire attraverso interventi di implementazione software ed hardware delle attuali dotazioni informatiche in uso presso le amministrazioni interessate, con oneri di primo impianto quantificati in 200.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 per l'anno 2017, ferma restando l'utilizzo del gettito derivante dall'incameramento dei diritti per le operazioni da effettuare sul registro, per le spese di gestione, funzionamento ed aggiornamento della piattaforma informatizzata.

Commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e comma 9 Le modifiche introdotte al Senato sono volte ad eliminare talune imperfezioni del testo ed a meglio definire la procedura di escussione del pegno. In particolare, le modifiche sono volte a prevedere che l'opposizione segua le forme semplificate del rito sommario di cognizione e per altro verso ad escludere l'automatica inibizione del creditore pignorante a procedere all'escussione del pegno; inoltre, esse prevedono un procedimento per ottenere in forma coattiva la consegna del bene oggetto di pegno in caso di

mancata cooperazione del debitore e per consentire l'individuazione del collaterale anche all'esito di eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione. Con riferimento al comma 7-ter, in particolare all'avvalimento da parte dell'Ufficiale giudiziario di un esperto estimatore o da un commercialista da lui scelto, si rappresenta che lo stesso non comporta oneri, tenuto conto che il procedimento, come risulta dal rinvio alle disposizioni del libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, è regolato dalle norme relative all'esecuzione per consegna contenute nel codice di procedura civile, che non hanno riflessi sulle spese di giustizia. Si tratta di spese anticipate dal creditore e successivamente poste definitivamente a carico del debitore esecutato, a norma dell'articolo 611 del codice di procedura civile.

Comma 10-bis. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

(Finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospesivamente condizionato)

Le norme prevedono la disciplina del contratto di finanziamento tra un imprenditore ed una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti attraverso apposite garanzie costituite da proprietà, immobili o altri diritti reali immobiliari. *Al Senato sono state introdotte modifiche di natura procedimentale alla norma relativa al finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospesivamente condizionato, non suscettibile di determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.*

Nei casi di inadempimento al pagamento delle rate del finanziamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto in precedenza stipulato, chiedendo al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile, la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese relative alla perizia sono posti a carico della parte creditrice procedente.

La modifica introdotta al Senato al comma 5 del nuovo art. 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevede che qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui all'articolo 2 del decreto-legge, il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta al Senato al comma 6 del predetto articolo 48-bis prevede alcune modifiche di natura regolamentare alla norma relativa alla nomina del perito nei casi di finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospesivamente condizionato, non è suscettibile di determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle procedure giudiziali, anche esecutive, per l'applicazione delle norme in esame, si fornisce assicurazione sulla possibilità di svolgere i relativi adempimenti, comunque di natura istituzionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 13-bis e 13-ter. Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, accessibile dalla Banca d'Italia, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico gratuito e di una sezione ad accesso limitato, garantendo comunque l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria. Si prevede un contributo per l'accesso da parte dei soggetti legittimati alla sezione ad accesso limitato, determinato in misura tale da assicurare la copertura del costo del servizio e dei casi di esenzione. Per l'attuazione del predetto registro, il Ministero della giustizia provvede all'implementazione e alla digitazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella P.A., eventualmente avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del D.L. 112/2012, che provvederà tramite CONSIP Spa, all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. La norma prevede, infine, la possibilità di disciplinare, attraverso convenzioni tra Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia *da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, compiti di funzionamento e monitoraggio del registro, nonché l'eventuale ammontare della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Le modifiche alla disciplina del Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari introdotte al Senato sono di natura regolamentare. Pertanto, non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Disposizioni in materia espropriazione forzata)

Le norme, attraverso alcune modifiche al Codice di procedura civile, introducono misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di espropriazione forzata. Trattasi di modifiche procedurali, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche alle disposizioni in materia di espropriazione forzata, concernenti la liberazione dell'immobile pignorato e la consegna dei beni mobili inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, introdotte al Senato al comma 1, lettera d) punto 01), sono di natura procedimentale e pertanto non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La modifica introdotta al comma 1, lettera d) punto 2) prevede che gli interessati all'acquisto di un bene oggetto di procedura esecutiva abbiano diritto di esaminarlo entro quindici giorni dalla richiesta. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta alla lettera h) prevede la possibilità di abbattimento del prezzo base d'asta dopo il quarto, e non dopo il terzo come si prevede attualmente, tentativo di asta andato deserto.

La disposizione introduce, pertanto, modifiche di natura procedimentale alle disposizioni in materia di espropriazione forzata, in particolare, nelle operazioni di vendita disposte dal giudice dell'esecuzione. Non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera «i-bis) modifica l'articolo 596 del c.p.c. riguardante la distribuzione della somma ricavata in tema di espropriazione forzata e prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre la distribuzione delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia, qualora sia presentata una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari.

Tale fidejussione deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

Le predette disposizioni si estendono anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia.

Trattasi di norme aventi carattere meramente procedurale per cui non si rileva alcun profilo di natura economica a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede di modificare l'articolo 2929-bis del codice civile per prevedere che quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, lettera a,) capoverso 9-sexies prevede che il professionista delegato alla vendita di beni oggetto di esecuzione forzata, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-bis La disposizione introduce modifiche alle disposizioni in materia di espropriazione forzata, concernenti il rilascio dell'immobile pignorato. Trattandosi di modifiche di natura procedimentale non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Commi 3-bis e 4-bis Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, relative al portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta al comma 5 ha carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

Le norme introducono alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di recupero e cessione dei crediti, prevedendo l'autorizzazione del giudice del procedimento nelle procedure concorsuali e dei procedimenti in materia di famiglia. Non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di natura istituzionale che potrà essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 5-bis

La disposizione prevede l'istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita; condizione necessaria per l'iscrizione nell'elenco è il superamento, da parte del professionista, di una prova scritta e l'obbligo di formazione iniziale e periodica. Alla tenuta di tale elenco provvede una Commissione, istituita presso ciascuna Corte di Appello, ai cui componenti non viene corrisposta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato nonché rimborso spese, dal momento che trattasi di personale già in servizio presso le corti di appello. Per ciò che concerne la tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, realizzandosi attraverso operazioni sostanzialmente di natura informatica, si dà conferma che tali attività saranno svolte da questa Amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto tale aggiornamento informatico riguarderà elenchi che risultano essere già esistenti presso gli uffici giudiziari.

Relativamente alla organizzazione della fase di avvio dell'attività di organizzazione e funzionamento dei corsi aventi ad oggetto le operazioni di vendita, si osserva che le quote di partecipazione saranno definite in relazione al contenuto dei programmi formulati sulla base delle linee guida generali della Scuola superiore della magistratura, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile nonché in rapporto a fattispecie di corsi aventi contenuto similare gestiti da Enti privati.

Al fine della quantificazione dei costi dei corsi di formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, si prevede l'istituzione di corsi caratterizzati da due moduli formativi - il primo dedicato alla parte tecnico - giuridica e il secondo modulo dedicato alle esercitazioni pratiche -, svolti in ciascuna delle 26 corti di appello per un totale di 52 moduli formativi. Si prevede annualmente la organizzazione di tre percorsi formativi, pari ad un totale di 156 moduli annui rapportati al numero complessivo delle 26 corti di appello.

Si prevede che entrambi i moduli avranno ciascuno una durata di due settimane e che il corpo docente venga messo a disposizione da parte degli Ordini professionali, prevedendo, altresì, che i relativi compensi potranno essere a carico dei rispettivi ordini professionali di appartenenza. Ai docenti provenienti da ambito extra distrettuale, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per un importo medio di euro 300,00 settimanali (tre giorni di docenza). Si ipotizza il rimborso spese per i soli docenti provenienti da fuori distretto, pari al 50 % dell'intero corpo docente per un importo complessivo di euro 15.600,00 (26 docenti X euro

300,00 X 2 settimane = euro 15.600,00). Tale importo costituisce la previsione di spesa per l'anno 2016 in relazione alla organizzazione di un solo corso; per l'anno 2017 lo svolgimento di tre corsi comporterà un onere pari (26 docenti X 2 settimane X euro 300, 00 X 3 corsi = euro 46.800,00).

Si stima una quota di partecipanti in numero di 50 per ognuna delle 26 corti di appello per un totale di 1.300 studenti su base annua. (50 studenti X 26 corti di appello = 1.300 studenti annui per ogni singolo corso). Lo stesso numero di partecipanti, rapportato alla previsione di tre percorsi formativi annui, per ognuna delle 26 corti di appello, si stima in un totale di 3.900 partecipanti (1.300 partecipanti per ciascun corso X 3 percorsi formativi annui). E' previsto, altresì, un onere annuo forfettario di euro 26.000,00 (euro 1.000 per ciascuna delle 26 corti di appello) per le spese di cancelleria e materiale didattico.

Le quote di partecipazione ai corsi di formazione saranno mediamente quantificate in euro 250,00 per ogni singolo partecipante per un introito complessivo annuo pari ad euro 325.000,00 (euro 250 X 1.300 partecipanti = euro 325.000,00), idoneo a garantire la copertura delle spese dei successivi corsi di formazione. La stessa previsione rapportata ai tre percorsi formativi annui per il complessivo numero di partecipanti presso tutte le 26 corti di appello, saranno mediamente quantificate in euro 975.000,00 (250,00 X 3.900 partecipanti = euro 975.000,00).

In ordine alle spese previste per i costi iniziali si può prudenzialmente stimare , per gli anni 2016 – 2017, un onere complessivo di euro 41.600,00 per l'anno 2016 e di euro 72.800,00 per l'anno 2017, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. In ordine alla disponibilità delle sedi di formazione e delle necessarie attrezzature, anche informatiche (DGSIA), potrà provvedersi nell'ambito delle ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente presso le corti d'appello.

Art. 6

(Modifiche alla legge fallimentare)

Le norme apportano alcune modifiche alla legge fallimentare sempre nell'ottica di accelerare i tempi di recupero dei crediti, attraverso la modifica delle iniziative per la dichiarazione di fallimento, in materia di nomina del curatore fallimentare e dei casi di revoca del mandato, nonché attraverso il ricorso all'adunanza in via telematica, allo scopo utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi. In tal senso le norme in esame non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c-bis modifica l'articolo 110 del R.D. 267/1942, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa riguardante il procedimento di ripartizione dell'attivo e prevede la possibilità per il curatore di disporre la distribuzione delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari.

Tale fideiussione deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in accesso, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali di cui il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia semestralmente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. Trattasi di norme aventi carattere meramente procedurale per cui non si rileva alcun profilo di natura economica a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Società per la Gestione di Attività S.G.A S.p.a.)

La disposizione in esame prevede che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A, siano interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

Alla copertura dell'onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Capo III

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Articoli da 8 a 10

La disciplina prevista dagli articoli 8 e seguenti del CAPO II, recante "Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione", apporta opportune modifiche applicative alla normativa concernente il Fondo di solidarietà istituito dagli artt. 855 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità per il 2016"). La novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità che, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono conseguire un indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà (pari all'80 per cento del corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli importi esclusi), senza necessità di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dall'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità per il 2016, attraverso il ricorso alla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC, per ottenere il ristoro, sempre a carico del Fondo di solidarietà, del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U.F. nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati delle Banche in liquidazione (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.). Resta salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.

La disciplina legislativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, secondo quanto già previsto dalla citata legge di stabilità in ottemperanza alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e confermato dall'articolo 8 della proposta normativa in esame, tutti gli oneri relativi all'attuazione degli interventi indennitari o risarcitori a carico del Fondo di solidarietà previsti a favore degli obbligazionisti subordinati delle Banche in liquidazione gravano esclusivamente sul predetto Fondo di solidarietà, il quale è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse finanziarie apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD, in relazione alle necessità connesse agli interventi del Fondo. Trattasi pertanto di una forma di intervento i cui oneri ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario ed estranea quindi al Bilancio dello Stato, la quale è oggetto di disciplina attraverso norme statali limitatamente ai soli aspetti della determinazione della misura massima

dell'indennizzo ottenibile a carico del Fondo di solidarietà e delle relative procedure di accertamento, mentre la disciplina dei profili relativi al finanziamento del Fondo di solidarietà rimane affidata allo schema previsto dall'ordinamento del FIDF.

La modifica introdotta all'articolo 9, comma 1 lettera b) prevede una rettifica del requisito del reddito annuale degli obbligazionisti richiedenti l'indennizzo, senza determinare riflessi finanziari a carico della finanza pubblica.

La modifica alla disciplina di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta, introdotta all'articolo 9, comma 6, ha natura procedimentale, senza determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La modifica all'articolo 9, comma 8, introduce una semplificazione procedurale per gli obbligazionisti richiedenti l'indennizzo. La procedura è gestita dalle Banche e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi senza determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 comma 8 bis Gli adempimenti procedurali previsti sono a carico delle banche interessate per cui non vi sono oneri per la finanza pubblica

Capo III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11

(Attività per imposte anticipate)

La normativa proposta prevede, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto legge n. 225/2010, come successivamente integrato dal decreto legge n. 201/2011, la possibilità di optare per il pagamento di un canone, deducibile dall'IRES e dall'IRAP, per ciascun anno nel quale risultano iscritte in bilancio attività per imposte anticipate. *L'opzione si considera esercitata col versamento del suddetto canone da effettuarsi, per ciascun esercizio, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016).* Il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell' 1,5% alla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. L'ammontare delle attività per imposte anticipate è determinato ogni anno sommando algebricamente: a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del richiamato articolo 2 iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 del richiamato articolo 2.

Ai fini della determinazione delle imposte versate si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto legge n. 185/2008, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. In caso di partecipazione delle imprese interessate al consolidato nazionale per imposte versate si intendono l'Ires versata dalla consolidante, le addizionali all'Ires, l'IRAP e le imposte sostitutive versate dai soggetti partecipanti al consolidato interessati alla normativa.

Ai fini della determinazione della base imponibile e del canone annuo corrispondente si è proceduto nel seguente modo:

- Sono stati selezionati tutti i contribuenti società di capitali ed enti commerciali che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
 - esercitano attività di intermediazione monetaria e finanziaria
 - hanno evidenziato in dichiarazione dei redditi svalutazioni crediti eccedenti la quota deducibile (trattasi quindi di banche, finanziarie od assicurazioni)
 - hanno trasformato DTA in credito di imposta (in dichiarazione ovvero utilizzato in compensazione nel modello di versamento unificato F24).
- L'estrazione dei soggetti è stata fatta a livello micro, selezionando testa su testa dagli archivi di tredici annualità (U2002 – U2014);
- Inoltre sono stati rilevati per le tredici annualità i dati relativi alla IRAP pagata, proiettata a tutto il 2032 secondo l'andamento della deducibilità delle varie poste interessate (svalutazione crediti, riserve sinistri, ammortamento beni immateriali con valore rideterminato ex art. 15 co. 10, 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008, DL n. 98/2011 e DL n. 201/2011);
- I dati relativi ai maggiori valori attribuiti alle attività immateriali sono stati ricavati dai dati F24 (dal 2009 al 2015) ed abbinati testa su testa con i soggetti potenzialmente interessati;
- Anche l'IRES e le addizionali (addizionale dell'8,5% articolo 2 comma 2 del D.L. 133/2013 e addizionale del 3,5% Legge di Stabilità 2016) sono state rilevate dal 2008 e proiettate a tutto il 2029 con la stessa metodologia;
- Le imposte sostitutive sono state acquisite dalle dichiarazioni oppure dai dati F24, dal 2009 a novembre 2015;
- Sono state analizzate le più importanti operazioni straordinarie, per attribuire i dati delle società fuse od incorporate alla risultante;
- Si è pertanto proceduto a calcolare la base imponibile in questione nel seguente modo:

- Abbinando tutti gli archivi disponibili, è stata effettuata testa su testa la sommatoria della attività per imposte anticipate esistenti al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2013, sorte a partire dall'anno di imposta 2008, ma al lordo delle eventuali conversioni in credito di imposta, relativamente alle svalutazioni crediti ed ai maggiori valori dei beni immateriali (le poste potenzialmente suscettibili di trasformazione in credito di imposta ai sensi del DL n. 225/2010), al netto dei reversal annui;
- Si è inoltre tenuto conto, a riduzione della base imponibile, delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- Poiché la norma prevede la concorrenza di tutte le DTA trasformate in credito di imposta, è stato aggiunto l'importo delle DTA trasformate in credito sorte antecedentemente al 2008;
- Da tale importo, in ogni anno si è proceduto a togliere le imposte pagate fino a tale anno di imposta: in particolare l'IRES, le relative addizionali, le imposte sostitutive pagate dal 2008 e l'IRAP pagata dal 2013 (in considerazione del fatto che da tale data rilevano ai fini IRAP le svalutazioni crediti);
- Tale importo ogni anno è stato assoggettato alla imposta dell'1,5%, ottenendo così il gettito annuo, che in parte segue il profilo di riassorbimento delle DTA non convertite secondo i reversal previsti;
- Il canone annuo, essendo deducibile dall'IRES, ha prodotto una perdita di gettito calcolata applicando al canone l'aliquota media IRES del 20% nel 2016 e mantenuta anche dal 2017 per tenere conto della previsione della addizionale IRES di 3,5 punti percentuali prevista dalla Legge di Stabilità 2016;
- La minore IRAP è stata calcolata applicando al canone annuo l'aliquota media IRAP del 4,65%.

Al termine delle elaborazioni così condotte sono risultate le seguenti DTA residue, il canone annuo dovuto ed il costo IRES ed IRAP conseguente alla deducibilità del canone:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stock DTA (IRES+IRAP) al 1/1/anno -	14.951,20	13.298,00	11.497,00	9.481,10	7.334,10	5.307,30	3.530,50	2.677,60	1.964,90	1.523,70	1.046,50	1.285,60	0
Ridotte dalle imposte dovute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	52,9	40,2	29,5	22,9	20,3	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-44,9	-39,9	-34,5	-28,4	-22	-15,9	-10,6	-8	-5,9	-4,6	-4	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-10,4	-9,3	-8	-6,6	-5,1	-3,7	-2,5	-1,9	-1,4	-1,1	-0,9	0
Totale	224,3	144,2	123,3	99,7	75	52,5	33,3	27,1	19,6	15,6	14,6	14,3	0

Millioni di euro

Di cassa con un acconto IRES del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

Cassa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	53	40,2	29,5	22,8	20,2	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-78,5	-36,2	-30,4	-23,9	-17,2	-11,4	-6,6	-6,1	-4,3	-3,6	-3,6	3
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-19,3	-8,3	-7	-5,4	-3,8	-2,5	-1,4	-1,4	-0,9	-0,8	-0,8	0,8
Totale	224,3	101,7	128	104,8	80,7	58,6	39,1	32,2	22	17,6	15,8	14,8	3,8

Milioni di euro

Al comma 13 la disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, siano destinate:

- lettera a) all'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della proroga per l'anno 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace. Tale incremento è pari a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.
- lettera b) all'integrazione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
- lettera c) al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Tale incremento è pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 17,6 milioni

di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Art. 12

(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

Dalla disposizione, finalizzata a prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi limitatamente agli anni 2016 e 2017, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-bis

La disposizione, volta a prevedere l'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica anche alle banche e agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non determina sostanziali effetti, atteso che la RT della norma originaria (comma 2-ter dell'art. 14, del DL 63/2013) introdotta con il comma 74 della legge di stabilità 2016 ha stimato gli effetti nell'ambito della proroga per il 2016 delle detrazioni in esame tenendo conto della piena capienza dei soggetti interessati.

Art. 13

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7 comma 1, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018.

A tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

22 GIU. 2016

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



articolo	categoria	descrizione	u/s	Saldo netto da dismissione					Fabbisogno					Indicatore impatto netto			
				2015	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2015	2017	2018	2019	2017	2018
		CAPO I - Misure a sostegno della ripresa e di accelerazione del recupero crediti															
1	6	Adempimento gestione del recupero dei degni non possessori	s c	0,2	0,1	0,2		0,2	0,1					0,2	0,1		
3	6	Strutture regolate delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi	s c	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5					3,5	3,5		3,5
5-bis		verifica dei beni pignorati	s f	0,042	0,073	0,042		0,042	0,073					0,042	0,073		
5-bis		liquidazione Tabella A Giustizia	s c	-0,042	-0,073	-0,042		-0,042	-0,073					-0,042	-0,073		
7		Società per la gestione di attività S.G.A. S.p.A. - valore nominale di azioni trasferite da Inpsa San Paolo al Mef	s k	0,6													
		CAPO III - Altre disposizioni finanziarie															
11		Misure IRIS dell'attività Canone OTA	g t	-28,5	-35,2	-30,4		-28,5	-35,2					-28,5	-35,2		-30,4
11		Minore IRAP deducibilità canone DTA	g t											-19,3	-8,3		-7,0
11		Minore IRAP deducibilità canone DTA	s c	19,3	8,3	7,0											
11	13	Canone annuo DTA	g	224,3	172,5	142,2		224,3	172,5					224,3	199,5		142,2
11	13a	fondi missioni di pace di cui all'articolo 1, c.1740/1, l.n. 296/2006	s c	124,3				124,3									
11	13b	Fondo per le esigenze differenziali	s c	100,0				100,0									
11	13c	Incremento FISDF	s c	101,7	128,0	104,3		101,7	128,0					101,7	128,0		104,3
13		Tabella A - MEF	s c	-0,6	-3,6	-3,6		-0,6	-3,6					-0,6	-3,6		-3,6
13		Tabella A - GIUSTIZIA	s c	-3,7				-3,7						-3,7			
		Entrate	g	224,3	172,5	142,2		224,3	172,5					224,3	199,5		142,2
		Uscite	s	124,3	136,3	111,8		124,3	136,3					124,3	136,3		111,8
		Spese	s	101,7	136,3	111,8		101,7	136,3					101,7	136,3		111,8
		Saldo	s	0,6	0,0	0,0		0,6	0,0					0,6	0,0		0,0
				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0					0,0	0,0		0,0